

BOZZA DECRETO ORDINAMENTO BIENNI

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

*Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione superiore*

Bozza decreto ordinamento bienni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 dicembre 2012 n. 228

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 **concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.**

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una **tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono **equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Bozza decreto ordinamento bienni

PRINCIPI GENERALI

- ▶ Regole e procedure comuni a tutte le Istituzioni AFAM
- ▶ Generale continuità dei percorsi biennali con quelli triennali
 - ▶ Alto grado di autonomia delle Istituzioni
- ▶ Creazione di momenti di coordinamento sul territorio per un comune confronto dell'offerta formativa delle Istituzioni musicali attraverso i CO.TE.CO.
- ▶ Messa ad ordinamento in tempi brevi dei bienni sperimentali già autorizzati e successiva elaborazione della tabella di corrispondenza di cui all' art. 1, comma 106. della legge 228/2012
- ▶ Parità di requisiti richiesti per l'accREDITamento dei bienni sia per il pubblico che per il privato
 - ▶ Rimangono da definire ed inserire nel DM gli aspetti relativi a AND e AAD
 - ▶ Il Decreto è strutturalmente diviso in due parti :

CAPO I: Modalità per l'istituzione dei corsi - CAPO II: Procedure di accREDITamento

Bozza decreto ordinamento bienni

Numero dei corsi biennali sperimentali e degli studenti iscritti
nell'anno accademico 2016/2017

Dati Ufficio Statistica MIUR

	N. corsi	N. studenti
ISIA	8	314
Accademie di Belle Arti	170	6242
Accademie legalmente riconosciute	45	1111
Corsi autorizzati ex art. 11 DPR 212/2005	1	8
Accademia Nazionale di Danza	3	89
Conservatori di musica	1098	5931
ISSM	154	674
TOTALE	1479	14369

Bozza decreto ordinamento bienni

CAPO I

ISTITUZIONE DI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO (DASL) ORDINAMENTALI


Bozza decreto ordinamento bienni

- ▶ **ISTITUZIONE DI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO (DASL) ORDINAMENTALI** - vengono definiti i criteri e i requisiti didattici per portare a ordinamento sia i corsi biennali già autorizzati sia i corsi biennali di nuova attivazione
- ▶ Per quanto attiene gli ISSM si deve far riferimento ai commi 4 e 5 e 6 dell'Art. 2. Per le ABA e gli ISIA ai commi 4 e 7 dell'Art. 2.
- ▶ Quando il contenuto del corso non sia in nulla assimilabile ad una prosecuzione o ad una specificazione di indirizzo rispetto ad un triennio ordinamentale non si potranno attivare corsi accademici di secondo livello e si dovrà procedere con l'attivazione di corsi di specializzazione o master di primo e secondo livello. Unica eccezione per gli Istituti Superiori di Studi Musicali per la musica d'insieme
- ▶ I corsi accademici di secondo livello assumono specifiche codifiche e denominazioni derivanti dalla trasformazione di quelle dei corrispondenti corsi di primo livello, attraverso la sostituzione negli acronimi dei codici, delle lettere PL con SL.

Bozza decreto ordinamento bienni

ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI - Art. 2, commi 4 e 5


corsi accademici di secondo livello che costituiscono per denominazione e contenuti di indirizzo la prosecuzione dei trienni ordinamentali già autorizzati



Bozza decreto ordinamento bienni

ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI - Art. 2, commi 4 e 6


nuove attivazioni di corsi accademici di secondo livello con denominazioni e contenuti specifici non corrispondenti a trienni precedenti



Bozza decreto ordinamento bienni

ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ISIA - Art. 2, commi 4 e 7

corsi accademici di secondo livello che costituiscono per denominazione e contenuti di indirizzo la prosecuzione dei trienni ordinamentali già autorizzati e nuove attivazioni di corsi accademici di secondo livello con denominazioni e contenuti specifici non corrispondenti a trienni precedenti



Bozza decreto ordinamento bienni

TESTO DEL DECRETO

CAPO I

ISTITUZIONE DI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO (DASL) ORDINAMENTALI

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto b), e comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi.
2. Le Istituzioni possono istituire, con le modalità di cui al presente decreto, corsi di diploma accademico di secondo livello appartenenti a una o più Scuole o Dipartimenti. **Non possono essere istituiti due diversi corsi di diploma accademico di secondo livello afferenti alla medesima Scuola** qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno **40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti**.
3. **I regolamenti didattici delle Istituzioni, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio** di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e del presente decreto.
4. Successivamente all'accreditamento dei corsi di secondo livello ai sensi del presente decreto, **i corsi di diploma accademico di secondo livello attivati in via sperimentale sono soppressi**, fatta salva la garanzia agli studenti iscritti di portare a compimento il percorso di studi secondo il previgente ordinamento.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 2

1. Un corso di diploma accademico di secondo livello può essere attivato con il concorso di più Scuole della stessa istituzione o di più istituzioni nazionali o internazionali di pari livello.
2. L'attivazione di un corso di diploma accademico di secondo livello viene proposto dalle Istituzioni, con delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, come riferimento al proseguimento degli studi di un triennio o come nuova attivazione con indirizzi specifici.
3. Per l'individuazione dei settori artistico disciplinari si fa riferimento ai decreti ministeriali di attivazione delle singole Scuole.
4. Per quanto attiene i corsi accademici di secondo livello che costituiscono per denominazione e contenuti di indirizzo la prosecuzione dei trienni ordinamentali già autorizzati, i crediti minimi delle attività formative di base e caratterizzanti, da definire in una percentuale pari al 60% (72 crediti) ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 212/2005, sono così individuati rispetto ai settori indicati nei rispettivi trienni ordinamentali:
 - a) il 25% (18 crediti) nell'ambito dei settori delle discipline di base
 - b) il 75% (54 crediti) nell'ambito dei settori delle discipline caratterizzanti

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 2

5. Per gli Istituti Superiori di Studi Musicali, nel rispetto delle quote previste dalle lettere a) e b) di cui al precedente comma 4, le restanti quote di crediti relative al 40% (48 crediti) vanno riservate dalle singole Istituzioni:

- a) fino ad un massimo del 25% (12 crediti) a ulteriori attività di base e caratterizzanti individuate, in riferimento agli obiettivi formativi, tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti;
- b) alle attività integrative e affini o ulteriori (art. 9 comma 2, lett. b) e c));
- c) alle attività autonomamente scelte dallo studente per almeno 6 crediti formativi (art. 9 comma 4));
- d) alle attività formative relative alla prova finale per almeno 9 crediti (art. 9 comma 2 lett. a)).

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 2

6. **Negli Istituti Superiori di Studi Musicali**, per le nuove attivazioni di corsi accademici di secondo livello con denominazioni e contenuti specifici non corrispondenti a trienni precedenti, **si fa riferimento a trienni ordinamentali già autorizzati**, istituendo **corsi accademici di secondo livello con specifici indirizzi coerenti con gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali autonomamente definiti dalle Istituzioni**. In tal caso almeno il 60% dei crediti da individuare ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 212/2005, vanno scelti con il seguente criterio:
- a) per almeno il 50% (36 crediti) nell'ambito dei settori disciplinari di base e caratterizzanti presenti nei trienni già in ordinamento
 - b) per la restante quota, con autonoma determinazione delle Istituzioni, sulla base della specificità del percorso formativo che si vuole attuare, nell'ambito delle aree di riferimento coerenti con l'obiettivo formativo che connota l'indirizzo prescelto.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 2

7. **Per le Accademie di Belle Arti e per gli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche**, nel rispetto delle quote previste dalle lettere a) e b) di cui al precedente comma 4, **le restanti quote di crediti relative al 40% (48 crediti) vanno riservate dalle singole Istituzioni:**

- a) per almeno il 50% (24 crediti) a ulteriori attività di base e caratterizzanti individuate, in riferimento agli obiettivi formativi, tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti;
- b) alle attività integrative e affini o ulteriori (art. 9 comma 2, lett. b) e c));
- c) alle attività autonomamente scelte dallo studente per almeno 6 crediti formativi (art. 9 comma 4));
- d) alle attività formative relative alla prova finale per almeno 9 crediti (art. 9 comma 2 lett. a)).

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 2

8. Al fine di evitare la parcellizzazione delle attività formative, in ciascun corso di diploma di secondo livello, non possono comunque essere previsti in totale più di 14 esami o valutazioni finali di profitto.
9. Quando il contenuto del corso non sia in nulla assimilabile ad una prosecuzione o ad una specificazione di indirizzo rispetto ad un triennio ordinamentale non si potranno attivare corsi accademici di secondo livello e si dovrà far riferimento all'attivazione di corsi di specializzazione o master di primo e secondo livello.
10. Fermo restando quanto indicato nel comma precedente, gli Istituti Superiori di Studi Musicali, considerate le peculiarità formative relative alle musiche d'insieme, possono attivare in tale ambito corsi di diploma accademico di secondo livello cui non corrisponde direttamente un unico corso di diploma accademico di primo livello.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 3

1. **Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di diploma accademico di secondo livello** ricompresi nelle Scuole di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, comunque denominati, **definiscono le modalità di svolgimento della prova finale.**
2. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di secondo livello, **le istituzioni specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi**, anche con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali.
3. Relativamente al **trasferimento degli studenti** da un corso di diploma accademico di secondo livello a un altro, ovvero da un corso di una Istituzione a un altro di altra Istituzione di pari livello, **i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente**, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 3

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di diploma accademico di secondo livello appartenenti alla medesima Scuola, la quota di crediti direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
5. Le Istituzioni possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Istituzione abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi accademici riconoscibili è fissato per ogni corso di diploma accademico di secondo livello nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi accademici nell'ambito di corsi di diploma accademico di primo livello non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di diploma accademico di secondo livello.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 4

1. **I regolamenti didattici dei corsi di diploma accademico di secondo livello determinano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso**, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi accademici devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. **Il regolamento didattico dell'Istituzione fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di diploma accademico di secondo livello**, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del predetto decreto.
3. **L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree o diplomi accademici di primo livello differenti**, anche appartenenti a Scuole diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 5

1. A completamento del processo di messa a ordinamento, previsto dall'art. 1, comma 105, della legge 228 del 24 dicembre 2012, **i corsi di diploma accademico di secondo livello vengono inseriti da ciascuna Istituzione nei rispettivi Regolamenti di corso**, previo espletamento delle procedure di cui al presente decreto. **I corsi accademici di secondo livello assumono specifiche codifiche e denominazioni** derivanti dalla trasformazione di quelle dei corrispondenti corsi di primo livello, **attraverso la sostituzione negli acronimi dei codici, delle lettere PL con SL.**

Bozza decreto ordinamento bienni

CAPO II

ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Bozza decreto ordinamento bienni

- ▶ Le procedure previste in questo D.M. sono dettate in attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 2 comma 7 lettera g) della Legge 508/99.
- ▶ Le procedure informatiche e le tempistiche saranno successivamente definite con provvedimenti del Direttore Generale in tempo utile per l'avvio dei corsi dall'anno accademico 2018/2019.
- ▶ Istituzione dei CO.TE.CO.
- ▶ Corsi già autorizzati in via sperimentale e tabella ex art. 1 comma 106 della Legge 228/2012.
- ▶ Nuovi corsi: esame del MIUR e, per quanto di competenza, dall'ANVUR (art. 8).
- ▶ Verifica *ex post*

Bozza decreto ordinamento bienni

TESTO DEL DECRETO

Art. 6

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 2, comma 7, lett. g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativo alle procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta formativa, i corsi di studio di cui al presente decreto sono accreditati nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui ai successivi articoli, fermo restando la conformità all'ordinamento didattico, verificata dal Ministero sulla base di quanto previsto nel Capo I del presente decreto.
2. **Le Istituzioni**, con delibere del Consiglio di Amministrazione su proposta conforme del Consiglio Accademico, **inoltrano al Ministero istanza di accreditamento dei corsi di studio biennali.**
3. I singoli corsi di secondo livello sono approvati con decreti ministeriali secondo modalità, tempistiche e procedure che saranno definite con successivi provvedimenti direttoriali per rendere operativa in via informatica la procedura per le richieste di accreditamento.
4. **L'accREDITAMENTO DEI CORSI DECORRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2018-2019.**

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 6

5. **Limitatamente agli Istituti Superiori di studi musicali** di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, **vengono istituiti i Comitati Territoriali di Coordinamento tra le Istituzioni**, con il compito di vagliare le istanze di accreditamento di cui al comma 2 al fine di ottimizzare l'offerta formativa sulla base dei seguenti criteri:
- a) sostenibilità dell'iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello;
 - b) configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.
6. **I Comitati di cui al comma precedente sono costituiti dai Direttori delle Istituzioni territorialmente competenti come da allegato A.**

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 7

1. In via preliminare saranno accreditati i corsi già autorizzati in via sperimentale con Decreto del Ministro ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
2. Concluse le procedure di accreditamento di cui al comma precedente con la determinazione delle nuove codifiche ai sensi dell'art. 5, verrà emanata la tabella di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 106, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 8

1. **La richiesta di attivazione di nuovi corsi di secondo livello** da parte delle Istituzioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, **è esaminata dal Ministero e**, per quanto di competenza, **dall'Anvur** sulla base dei seguenti elementi:
 - a) parere rilasciato dai Comitati di cui all'art. 6, comma 5, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati;
 - b) possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca;
 - c) valutazione relativa alla sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali che devono avere carattere di stabilità;
 - d) valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili;
 - e) valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi con particolare riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia dei corsi da attivare;
 - f) organizzazione dell'istituto coerente con i principi organizzativi di cui D.P.R. n. 132/2003.

Bozza decreto ordinamento bienni

Art. 9

1. **Con successivo Decreto del Ministro saranno stabilite le modalità e i tempi di verifica per la valutazione dei percorsi biennali intrapresi** ai sensi dei commi precedenti, anche ai fini della loro prosecuzione, tenuto conto:
 - a) della **persistenza dei requisiti** che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte, anche con l'analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna sulla base delle indicazioni date annualmente dall' Anvur;
 - b) della **rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento** attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell'ambito dei percorsi formativi;

2. **Nel caso di disattivazioni, le Istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi** conseguendo il relativo titolo prevedendo anche la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.